



CIRCOLARE N. 31/2000

Roma

25 MAG. 2000

19

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

DIV.VI

All Agli enti gestori di
forme di previdenza e di
assistenza obbligatorie

=LORO SEDI=

Prot. N°

Allegati

6/PS/54165/C/10/PG

OGGETTO

: Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma, 11, della legge 7.12.1989, n. 389.

I recenti interventi normativi in materia di cartolarizzazione e riscossione a mezzo ruolo dei crediti contributivi richiedono, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, dei connessi adempimenti procedurali cui codesti Enti sono tenuti, uno snellimento della fase istruttoria del procedimento ministeriale di autorizzazione al pagamento rateale, sino a 36 mesi, dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n.389 del 1989.

A modifica della prassi instauratasi in materia, allo scopo di accelerare il relativo iter procedurale, con particolare riferimento alla fase afferente agli accertamenti istruttori sulle condizioni di ammissibilità alla rateazione sino a 36 mesi, codesti Enti vorranno, al fine di evitare variazioni dei piani di ammortamento, con conseguenti ripercussioni sulla riscossione delle rate, far pervenire a questo Ministero, unitamente alle domande delle aziende interessate, una dettagliata e completa relazione attestante:

- l'importo del debito contributivo e periodo cui lo stesso si riferisce;
- le cause che hanno determinato la omissione contributiva, quali, ad esempio, il mancato incasso di notevoli crediti maturati nei confronti di enti pubblici, calamità naturali, fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente;
- la situazione finanziaria dell'azienda da cui desumere la solvibilità del credito;
- la specificazione che la concessione della dilazione sino a 36 mesi, oltre a costituire la possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisca, in modo significativo, a favorire, sia il riassetto finanziario ed economico dell'azienda, che il mantenimento dei livelli occupazionali;
- il tipo di garanzie presentate a tutela del credito;
- il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti.

Resta comunque ferma, nel caso in cui la predetta relazione non si ritenga esaustiva, la facoltà di questo Ministero ad esperire ulteriori accertamenti.

Ciò posto si resta in attesa di un cenno di adempimento.

CV/smp

IL MINISTRO

